



**Città di Nichelino**  
Città Metropolitana di Torino

Ordinanza n. 149 del 31.07.2020

**OGGETTO: Divieto di vendita di introdurre, vendere e somministrare bevande in bottiglia, contenitori, bicchieri in vetro e lattine sigillate nonché in bottiglie in plastica sigillate nell'ambito della manifestazione sportiva "101°MILANO-TORINO" in Nichelino – Frazione Stupinigi, Viale Torino.**

### **IL SINDACO**

Atteso che nel pomeriggio del giorno 05 Agosto 2020 previsto l'arrivo, in Località Stupinigi, della corsa ciclistica per atleti professionisti "101°MILANO-TORINO";

Tenuto conto delle peculiarità di tale iniziativa, nonché del numero di persone di cui è previsto l'afflusso;

Ritenuto necessario porre in essere provvedimenti idonei a prevenire episodi pregiudizievoli per la sicurezza urbana, ed in particolare l'abbandono di contenitori e cocci di vetro nell'area dell'arrivo e i quelle circostanti;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di dover assumere provvedimenti idonei a prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica, vietando nella circostanza la somministrazione e la vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro, lattine sigillate nonché in bottiglie di plastica sigillate;

Considerato che, l'evento è stato dichiarato a grande impatto locale;

Visti:

- il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito nella Legge 18.04.2017 n. 48;
- il D. Lgs. 31.03.1998 n. 114;
- la Legge 24.11.1981 n. 689;
- l'art. 8, co 3, della Legge 07.08.1990 n. 241;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale;

### **ORDINA**

per i motivi di cui in premessa il giorno 05 Agosto 2020, tra le ore 8.00 e le ore 22.00:

1. divieto di vendita di bevande in bottiglia di vetro, bicchieri in vetro, lattine sigillate nonché in bottiglie di plastica sigillate;
2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione;
3. È vietato altresì l'abbandono di bottiglie, lattine, contenitori vari in vetro, plastica o simili, pregiudizievoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

Il divieto si intende riferito anche ai negozi, pubblici esercizi, laboratori artigianali, circoli privati ed attività similari operanti nell'area predetta includente le strade che la perimetrano.

Le violazioni della presente ordinanza saranno perseguite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi degli artt. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e 16 Legge 689/1981.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 20 giorni.

Nel contempo

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Nichelino, 31 Luglio 2020

GT/at



IL SINDACO  
Dr. Giampietro TOLARDO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giampietro Tolardo", written over the printed name.